



COMUNE DI TALEGGIO



Provincia di Bergamo

Prot. n. 2463

Taleggio, li 04.07.2022

BANDO DI GARA TRAMITE ASTA PUBBLICA con presentazione di proposta di gestione

PER LA CONCESSIONE DI ALPI DI PROPRIETA' PUBBLICA

(procedura: articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 e all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 114 del 02.07.2022, il giorno 15.07.2022 alle ore 15.30 presso questo Ufficio in Via Sottochiesa, 419, il Comune intende procedere mediante asta pubblica alla concessione dell'alpe "CHIGNOLAZZO", sita in località Chignolazzo nel Comune di Taleggio, per attività d'alpeggio, per un periodo di sei stagioni di pascolo e una parziale e dunque dalla data di aggiudicazione definitiva al 31.12.2028 con possibilità di rinnovo parziale di ulteriori due anni, in considerazione della necessità di uniformarne la concessione all'alpe limitrofa "Campofiorito".

OBIETTIVI GENERALI E PRIORITARI DELLA

Gli obiettivi generali che l'Ente intende perseguire, con la concessione dell'Alpe, sono i seguenti:

1. governare il paesaggio delle alpi/malghie, armonizzando le sue trasformazioni;
2. conservare e valorizzare la biodiversità delle praterie pascolive;
3. promuovere le produzioni agro-zootecniche tipiche locali;
4. sviluppare un maggior legame con il territorio a presidio della montagna;
5. conservare e promuovere la cultura dell'alpeggio;
6. sostenere un percorso volontario di miglioramento gestionale;
7. valorizzare la multifunzionalità sostenibile dell'attività d'alpeggio;
8. incentivare l'imprenditoria giovanile.

Gli obiettivi prioritari individuati dall'Ente nel capitolato approvato con delibera G.C. n. 10 in data 13.4.2018 e più specifici per questa Alpe al fine di ottimizzare l'impiego dei beni oggetto di concessione sono i seguenti:

- a) monticazione di bestiame (bovini, equini e ovicaprini)
- b) corretta gestione delle superfici pascolive;
- c) manutenzione ambientale;
- d) conduzione da parte del concessionario e dei suoi famigliari;
- e) collaborazioni e sinergie con enti territoriali, operatori culturali e turistici.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'alpe "CHIGNOLAZZO", accessibile attraverso sentiero, che si estende su una superficie complessiva di ha 34,48 individuata catastalmente dai seguenti mappali:

Comune	Foglio	Mappali n.	Superficie planimetrica totale (ha)
Taleggio	9	4892,4893,4894 e 4895	34,48



COMUNE DI TALEGGIO



Provincia di Bergamo

di cui ha 10,70 destinati a pascolo, per un carico potenziale totale di n. 8 UBA .

L'alpe è dotata dei seguenti fabbricati, impianti ed attrezzature:

- Edifici: Baita del Chignolazzo che non ha numero di mappale;
- Lavaggi (o pozze d'abbeverata): poco a sud della baita c'è il Lavaggio del Chignolazzo;

I beni in argomento saranno concessi nello stato di fatto in cui si trovano per l'esercizio delle attività di alpeggio ai sensi delle vigenti leggi in materia, con la formula "visti e piaciuti" per averne effettuata in loco diretta constatazione.

DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in sei stagioni di pascolo e una parziale e dunque dalla data di aggiudicazione definitiva al 31.12.2028 con **possibilità di rinnovo parziale di ulteriori due anni, in considerazione della necessità di uniformarne la concessione all'alpe limitrofa "Campofiorito"**.

La concessione sarà aggiudicata a favore dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base della proposta di gestione (Offerta tecnica) e della Offerta economica.

Il canone annuo a base di gara è fissato in **€ 300,00** (euro trecento/00), con offerte in aumento.

Il canone dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il primo semestre di ogni anno di conduzione.

Per gli arredi, impianti e attrezzature necessari alle attività di alpeggio non ricompresi nella concessione, dovrà provvedere il concessionario a sua cura e spese.

La concessione è regolamentata da apposito contratto e da specifico capitolato di gestione.

Il carico ottimale è di 8 UBA per 90 giorni.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

a) impresa agricola individuale a indirizzo zootecnico con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. N. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16/02/2005;

b) società agricola a indirizzo zootecnico con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. N. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16/02/2005;



COMUNE DI TALEGGIO



Provincia di Bergamo

c) società cooperativa a indirizzo zootecnico con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative agricole, di trasformazione di prodotti agricoli e/o di allevamento proprio o conferito dai soci.

Non possono partecipare alla gara i soggetti già concessionari di Alpi di proprietà pubblica, che non siano in regola con il pagamento del canone ovvero che siano in contenzioso con la proprietà/concedente.

I partecipanti non devono inoltre trovarsi in una delle condizioni ostative per contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo le vigenti normative.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA

La documentazione amministrativa da presentare dovrà comprendere:

- A)** domanda di partecipazione integrata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, da parte del titolare/legale rappresentante, opportunamente sottoscritta come da **Allegato 1**;
- B)** alla domanda di cui alla precedente lettera A, andrà allegata, pena l'esclusione dalla gara la seguente documentazione:
- **Per richiedente individuale (imprenditore agricolo o coltivatore diretto):**
 - copia della carta d'identità;
 - **Per le società agricole:**
 - copia della carta d'identità del legale rappresentante;
 - elenco dei nominativi di ciascun associato (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo);
 - copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o di scrittura privata autenticata;
 - visura camerale;
 - **Per le cooperative agricole:**
 - copia della carta d'identità del legale rappresentante;
 - atto costitutivo ed elenco soci;
 - visura camerale;
- C)** Registro di stalla attestante la consistenza e tipologia dell'allevamento/i di proprietà del richiedente (il registro di stalla deve essere stato intestato continuativamente al richiedente da almeno 3 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);
- D)** DURC in corso di validità;

La mancanza della documentazione di cui alle lettere A), B) e C) comporterà l'esclusione dalla gara, salva l'applicazione dei principi del soccorso istruttorio laddove applicabile ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..



COMUNE DI TALEGGIO



Provincia di Bergamo

CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta sarà costituita da: documentazione amministrativa, proposta di gestione, offerta economica.

La documentazione amministrativa è costituita dagli allegati A), B) e C) di cui al punto precedente.

La proposta di gestione (Offerta tecnica), da predisporre in modo sintetico secondo l'apposito schema (**Allegato 2**), dovrà essere compilata in ogni sua parte per consentire una valutazione quanto più omogenea e comparativa della proposta, tenendo presente gli obiettivi generali e quelli prioritari indicati dal presente bando.

La proposta di gestione (offerta tecnica), è vincolante per il partecipante e costituirà parte integrante del capitolato di concessione/affitto.

La proposta di gestione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Eventuali spese relative alla predisposizione della proposta di gestione sono a totale carico dei soggetti partecipanti alla gara. La documentazione presentata non verrà restituita.

L'offerta economica su base annua, in aumento rispetto al canone a base di gara, redatta sull'apposito modello (**Allegato 3**) e regolarizzata con marca da bollo da € 16,00 dovrà indicare l'esatto importo da corrispondere all'Amministrazione ritenuto congruo per i beni in concessione/affitto.

GARANZIE A CORREDO

In considerazione dell'irrisorietà dell'importo (€ 6,00 = 2% su € 300,00) si ritiene di prescindere dall'applicazione della cauzione provvisoria anche per non aggravare il procedimento amministrativo.

MODALITA' D'INVIO DELL'OFFERTA E DATA

La documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in una busta chiusa riportante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura "1- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

La proposta di gestione dovrà essere inserita in busta sigillata riportante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura "2 - PROPOSTA DI GESTIONE".

L'offerta economica dovrà essere inserita in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura "3 OFFERTA ECONOMICA".

Le tre buste, insieme alla **lettera di trasmissione (allegato 4)** andranno inserite in un unico plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura riportante all'esterno la denominazione del concorrente e la seguente scritta ben evidenziata: **"ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELL'ALPE CHIGNOLAZZO"**.

Il plico andrà indirizzato a: comune di Taleggio (Bg) via Sottochiesa n. 419 (tel. 0345/47021) e dovrà pervenire al protocollo dell'Ente **entro le ore 13.00 del giorno 14.07.2022** sia a mezzo del servizio postale, sia consegnato direttamente a mano.



COMUNE DI TALEGGIO



Provincia di Bergamo

Scaduto il termine, che è perentorio, non sarà accettato alcun altro piego contenente l'offerta.

L'Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte causate da inesatte indicazioni del recapito o da disguidi postali. In particolare non farà fede la data del timbro postale e non sarà tenuta in alcun conto la dimostrazione di avvenuta spedizione entro il termine stabilito.

L'asta avverrà presso gli uffici Comunali il giorno 15.07.2022 alle ore 15.30, salvo modifiche o rinvii che verranno comunicate ai candidati.

MODALITA' E CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO/AFFITTUARIO

La concessione/affitto sarà aggiudicata a favore dell'**Offerta economicamente più vantaggiosa** in base alla valutazione delle offerte pervenute, effettuata dalla apposita commissione mediante l'attribuzione di punteggi di merito per un totale massimo di 50/50 correlati a:

- **Proposta di gestione** (Offerta tecnica) formulata dal proponente, per massimo 30 punti
- **Offerta economica** per massimo 20 punti

Criteria per l'assegnazione di punti in base alla Proposta di gestione (max 30 punti).

I criteri per l'assegnazione dei punteggi alla **Proposta di gestione**, definiti in relazione agli obiettivi del bando, valutano le caratteristiche aziendali e la modalità di gestione proposta per l'alpe richiesta, come riportato nelle seguenti tabelle:

A1 - Valutazione delle caratteristiche aziendali (da indicare secondo quanto previsto dall'allegato 2 - punto 1)	Min	Max
1- Sede aziendale operativa dove si svolge l'attività zootecnica del titolare Comuni della Valle Taleggio entro i quali ricade l'alpe/malga o confinanti: punti 10; Comuni confinanti con l'alpe/malga: 8 punti; Comunità Montana nella quale ricade l'alpe/malga: punti 6; Altra Comunità Montana della Provincia di Bergamo: punti 4 (autodichiarazione da proposta di gestione ai sensi D.Lgs 445/2000)	0	10
2- Superficie a pascolo già in disponibilità all'impresa agricola sita in Comune di Taleggio e nel perimetro di malga riconosciuta dal Piano Regionale Alpeggi (PRA) della Lombardia o dall'ente proprietario: se confinante con l'alpe in gara: punti 2; se in altra malga: punti 1 (autodichiarazione da proposta di gestione ai sensi D.Lgs 445/2000)	0	2
Totale	0	12

A2 - Valutazione della modalità di gestione proposta per l'alpe/malga (da indicare secondo quanto previsto dall'allegato 2 - punto 1)	Min	Max
3 - Età anagrafica del conduttore responsabile della gestione presente in malga a tempo pieno: da 18 a 29 anni punti 4; da 30 a 40 anni punti 2; oltre 40 anni punti 0; (allegare impegno sottoscritto a essere presente in malga a tempo pieno - autodichiarazione ai sensi D.Lgs 445/2000; l'impegno sarà oggetto di verifica da parte dell'Ente)	0	4
Totale	0	4

A3 - Ulteriori elementi di valutazione	Min	Max
4 - Proposte riguardanti la modalità di utilizzo del pascolo (corretta gestione delle superfici pascolive) e lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale - (punteggio attribuito dalla Commissione in relazione alla casistica presentata e alla possibilità di attuazione concreta secondo lo schema e punteggio di cui all'allegato 2- punto 2)	4	14
Totale	4	14



COMUNE DI TALEGGIO



Provincia di Bergamo

Ove non diversamente specificato il possesso delle caratteristiche previste dai criteri deve essere autocertificato dal proponente l'offerta.

Per l'accogliibilità della proposta di gestione la soglia minima da conseguire è di **punti 7** con almeno i punteggi minimi (**4 punti**) previsti per gli impegni di cui alla **Sezione A3**, ritenuti essenziali e/o legati al conseguimento degli obiettivi prioritari.

Sotto tale soglia, o anche al di sopra, ma con carenza di punteggi minimi per gli impegni sopra citati, la proposta di gestione potrà essere accolta solo in mancanza di altre proposte e a discrezione della Commissione.

Criteri per l'assegnazione di punti in base alla offerta economica (max 20 punti).

Per l'attribuzione del punteggio all'Offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: alla media delle offerte pervenute ed a quelle d'importo superiore verrà attribuito il massimo punteggio (**20 punti**), per le altre offerte i punti verranno attribuiti in modo proporzionale applicando la seguente formula: $n^{\circ} \text{ punti} = (20 \times (\text{importo offerto} - \text{canone base}) / (\text{Media delle offerte} - \text{canone base}))$.

Esempio numerico: Canone a base di gara € 2.000; media offerte pervenute € 4.000; altra offerta € 3.500 - Punti attribuiti alla media delle offerte pervenute = 20
Punti attribuiti all'offerta da € 3.500 = $20 \times (3.500 - 2.000) / (4.000 - 2.000) = 14$ punti

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art.15 della L.R. 19/5/1997 n. 14 e s.m.i, si procederà alla valutazione delle proposte di gestione e delle offerte economiche secondo le modalità previste dal presente bando. In particolare:

- La verifica della regolarità dei plichi pervenuti escludendo le offerte eventualmente non in regola;
- L'apertura delle buste contenenti la proposta di gestione applicando i criteri di assegnazione dei punteggi di gestione ed attribuendo i relativi punteggi;
- L'ammissione delle offerte che hanno superato la soglia minima di punti complessivi 7;
- L'apertura delle buste dell'offerta economica, calcolandone il corrispondente punteggio secondo i criteri sopra riportati.

La determinazione del punteggio complessivo per ogni concorrente ammesso sarà data dalla somma dei punti attribuiti alla offerta economica ed alla proposta gestionale così come stabilito al precedente paragrafo.

Qualora dal calcolo del punteggio da attribuire si ottengano numeri non interi, verrà effettuato l'arrotondamento per difetto al primo decimale (esempio: 60,98 diventa 60,90).

Verrà quindi stilata una graduatoria e l'aggiudicazione, in via provvisoria, avverrà al titolare della proposta-offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto dato dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e di quella economica per un totale massimo di 50/50. A parità di punti complessivi l'aggiudicazione avverrà al concorrente che ha ottenuto il maggior numero di punti per la proposta di gestione; in caso di ulteriore pareggio l'aggiudicazione avverrà al concorrente più giovane; in caso di ulteriore pareggio si procederà a sorteggio.



Provincia di Bergamo

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

L'aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non costituisce la conclusione del contratto che verrà stipulato solo dopo le necessarie verifiche in merito al possesso dei requisiti dichiarati da parte del vincitore e la conseguente aggiudicazione definitiva con l'approvazione del verbale di gara da parte dell'Ente concedente.

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario l'Ente proprietario si riserva la facoltà di assegnare la concessione/affitto della malga seguendo l'ordine decrescente della graduatoria o di indire una nuova gara.

L'esito della gara verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente proprietario e formalmente comunicato a ciascun partecipante.

I partecipanti alla gara inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari sono vincolati alla propria offerta per 30 giorni dalla data di apertura delle offerte.

CANONE DI CONCESSIONE/AFFITTO

Il canone di concessione sarà soggetto alla rivalutazione sulla base del 100% dell'indice ISTAT del costo della vita a partire dal secondo anno.

ITER PER L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La stipula del contratto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario, a garanzia degli impegni e degli obblighi assunti, dovrà provvedere:

1. al deposito della garanzia definitiva, d'importo pari al canone offerto. Detta garanzia dovrà essere prestata con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La fideiussione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
La garanzia sarà restituita soltanto alla scadenza del contratto, dopo la riconsegna degli immobili e la verifica dei rapporti contrattuali;
Qualora l'aggiudicatario non provveda alla costituzione della garanzia definitiva entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno della comunicazione di aggiudicazione della concessione/affitto, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione senza bisogno di altra formalità e aggiudicatario sarà colui che si è collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva a quella del decaduto.
2. Apposita assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, c.d. polizza di rischio locativo, sollevando il Comune concessionario da qualsivoglia responsabilità comunque derivante.

Ove, nel giorno all'uopo stabilito, l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto d'affitto saranno a carico dell'aggiudicatario.



COMUNE DI TALEGGIO



Provincia di Bergamo

NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY

I dati acquisiti per l'espletamento della gara verranno trattati nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al decreto Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Si evidenzia che:

1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione dell'autorizzazione esclusivamente per finalità inerenti la gestione del servizio;
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;
3. i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a) al personale dipendente dell'Ente proprietario implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
 - b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
 - c) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
 - d) il titolare del trattamento è il Comune nella persona del sindaco pro-tempore.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento agli schemi di contratto, di capitolato di concessione/affitto e alle norme vigenti in materia di contratti agrari laddove applicabili.

L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando di Gara, nello schema di contratto e capitolato allegati. Quest'ultimo per i soli aspetti generali non già specificati nei sopraindicati atti.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dalla procedura di gara, il concorrente è tenuto ad avvalersi dei modelli allegati al presente bando.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Tutti gli allegati al bando di gara sono visibili presso gli Uffici Comunali nei giorni di apertura al pubblico tel. 0345/47021 o sul sito istituzionale del Comune alla voce "Bandi di gara".

Il presente bando di gara è pubblicato all'albo on line e sul sito istituzionale del Comune di Taleggio, e inviato alla Comunità Montana Valle Brembana.

Per tutte le richieste di informazioni relative alla gara e per ogni altra notizia connessa o richiesta di chiarimenti, è possibile rivolgersi agli Uffici comunali ogni giorno feriali, salvo il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.



COMUNE DI TALEGGIO



Provincia di Bergamo

Il Responsabile del procedimento è il Sig. Arnoldi Gianluca- e-mail: info@comune.taleggio.bg.it



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARNOLDI Gianluca

Allegato 1

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)**

Spett.le
Comune di.....

Il/La sottoscritto/a.....
(cognome) (nome)
nato/a a (.....) il.....
(luogo) (prov.)
residente a (.....) in via n. ...
(luogo) (prov.) (indirizzo)
domiciliato/a in (.....) in via n. ...
(luogo) (prov.) (indirizzo)
tel. C.F.....
P.I.....
in qualità di titolare/legale rappresentante dell' impresa agricola.....
con sede legale nel comune di..... e sede operativa nel comune
di.....
(Eventualmente) Concessionario/affittuario uscente della malga in oggetto

CHIEDE

a codesto Comune di partecipare alla gara di aggiudicazione della concessione/affitto
dell'alpe/malga.....di proprietà
del Comune di..... per il periodo

come:

- Richiedente individuale
- Impresa Agricola associata
- Associazione temporanea di scopo

e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del D.P.R. n. 403/98, consapevole delle
sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e facendo
espreso riferimento alla gara di cui trattasi,

DICHIARA

1. che l'impresa/Azienda è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di per le seguenti attività -
Codice attività:.....
.....
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati
di iscrizione nell'Albo dello Stato di appartenenza):
a) numero di iscrizione
b) data di iscrizione
c) durata della ditta/data termine

- d) forma giuridica
- e) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);

N°	Cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita	Qualifica	Residenza

2. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo - salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste, rispettivamente, dall'art. 6 e dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
5. che, nel proprio certificato generale del casellario giudiziale risulta quanto segue (fatte salve le eventuali sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziario, spedito a richiesta di privati, ovvero di irrogazione della pena su richiesta, patteggiamento, relative a reati non rilevanti ai fini della partecipazione alla gara)
.....
.....
.....;
6. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31.05.1965 n.575;
7. che non ha riportato sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi relativi alla sua condotta in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;
8. che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna pena su richiesta (il cd patteggiamento) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
10. di godere dei diritti civili e politici;
11. di non essere stato sottoposto a procedimenti/condanne penali comportanti la sanzione accessoria del divieto di contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

12. di avere l'obbligo o/non obbligo di osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 sui disabili;
13. la regolare posizione contributiva dei dipendenti dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, precisando che il numero di lavoratori alle proprie dipendenze è di..... e le relative posizioni INAIL e INPS sono.....
14. che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse ed i conseguenti adempimenti;
15. che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
16. che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'interessato ne a carico del legale rappresentante;
17. che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge 19/03/1990 n°55;
18. che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
19. che al momento della presentazione della offerta non sussiste alcun debito né alcun contenzioso in atto nei confronti dell'Ente concedente/locatore;
20. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
21. di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture oggetto della concessione/affitto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla formulazione della proposta gestionale e sul prezzo offerto per la concessione/affitto;
22. di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
23. che la gestione dell'alpe/malga verrà condotta da: imprenditore agricolo a titolo principale (IAP)*/coltivatore diretto iscritto all'INPS/imprenditore agricolo a titolo principale (IAP)* o coltivatore diretto iscritto INPS in forma associata/cooperativa agricola (*così come definito dalla L.R. 7/2000) /associazione temporanea di Impresa o imprenditore agricolo non IAP;
24. di aver preso visione degli schemi di contratto e di capitolato di concessione dell'alpe/malga oggetto di gara e di accettarli e di attuarli in ogni loro parte in caso di aggiudicazione della concessione;
25. di essere in possesso di struttura organizzativa e bestiame adeguati alla buona gestione delle attività oggetto di gara e in particolare di essere titolare di un allevamento di tipo prevalentemente bovino/ovino/caprino con disponibilità di bestiame in proprietà ed idoneo alla monticazione per almeno la percentuale minima indicata dal bando;
26. di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
27. di rinunciare alla richiesta di rimborso, per l'arredo fisso (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danno di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovrà essere lasciato in proprietà all'Ente concedente/locatore, e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che vorrà lasciare a propria discrezione in proprietà all'Ente, se ritenuta idonea dall'Amministrazione;

28. di essere disponibile a collaborare attivamente con l'Ente concedente/locatore nella promozione dell'attività dell'alpeggio;
29. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il dichiarante

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Al Comune di

.....

PROPOSTA DI GESTIONE DELL'ALPE "CHIGNOLAZZO " PER IL PERIODO DI SEI STAGIONI D'ALPEGGIO E UNA PARZIALE E DUNQUE DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL 31.12.2028.

Il sottoscritto Nome..... Cognome

nato/a a il Codice Fiscale

residente nel Comune di Provincia Via/Piazza n°....

tel. Fax Cell e-mail

In qualità di ⁽¹⁾ della ⁽²⁾

Denominata: Codice Fiscale

partita IVA con sede legale in Via/Piazza.....

n°.... e sede operativa in Via/Piazza n°....

Comunità Montana....., in possesso dei seguenti

requisiti⁽³⁾

.....

Viste le finalità stabilite dal Bando di gara per la concessione dell'alpe

.....

Formula la seguente proposta di gestione⁽⁴⁾

(1) Titolare, legale rappresentante, capofila

(2) Azienda agricola, Società agricola, Cooperativa agricola

(3) Se disponibili, riportare gli estremi delle certificazioni indicate nella Tabella A) del bando

(4) Da predisporre secondo lo schema sotto riportato. **Massimo 4 cartelle.** Per attività od iniziative che richiedono di essere descritte con maggior dettagli potrà essere allegata una scheda di approfondimento secondo il fac-simile allegato.

1. Presentazione dell'azienda proponente

Sintetica descrizione dell'azienda, del suo ordinamento colturale, della/le linea/e produttiva/e. Vanno indicati anche eventuali terreni a mezza costa in proprietà e/o affitto utilizzati per la produzione di fieno e/o per il pascolo. E' opportuno un minimo di documentazione fotografica.

La descrizione dovrà contenere i dati richiesti e la documentazione richiesta ai fini della valutazione delle caratteristiche aziendali e attribuzione dei relativi punteggi secondo la tabella A1 e A2 del bando, nel punto " Modalità e criteri di scelta del concessionario/affittuario".

2. Modalità di utilizzo del pascolo

Poiché tutta la superficie pascoliva deve essere integralmente utilizzata, va descritto come si intendono impiegare eventuali diverse tipologie di animali (bovini, ovicaprini e ed equini), in relazione alle diverse caratteristiche del pascolo.

Deve inoltre essere illustrato l'eventuale utilizzo di recinti fissi o mobili per la gestione del pascolo turnato e come si intendono valorizzare le zone di pascolo divenute marginali ai fini dell'utilizzo delle risorse foraggere, del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e della conservazione della biodiversità nonché eventuali conduzioni sperimentali o innovative del pascolo.

Va indicato un 'eventuale impegno a predisporre un piano di pascolo dettagliato.

Fino a un massimo di punti 7

Attribuzione punteggi: modalità di utilizzo del pascolo:

- *a comparti con impiego di recinto elettrico, sulla base di Piano di pascolo da predisporre a cura dell'offerente: punti 7;*
- *senza piano di pascolo ma con regolare utilizzo di recinto elettrico (autodichiarazione da proposta di gestione ai sensi D.Lgs 445/2000): punti 3;*
- *senza piano di pascolo e senza utilizzo di recinto elettrico: punti 0*

3. Attività di manutenzione ambientale

Vanno illustrate le iniziative che si intendono adottare per la manutenzione ambientale (decespugliamenti, spietramenti, manutenzione e recupero dei lavaggi, manutenzione di sentieri, ecc.) quantificando l'entità degli interventi annuali previsti (in termini di sviluppo lineare –m- e di superficie –mq-) e il personale coinvolto, sia interno all'azienda che esterno (partner).

Fino a un massimo di punti 7

Attribuzione punteggi: tipologia di intervento di manutenzione ambientale previsto:

Attività di decespugliamento

- *attività di decespugliamento, spietramento, eliminazione di specie invadenti il pascolo, inerbimento di aree prive di cotico, ecc. Per una superficie dimostrata e verificata di almeno 3.000 mq nel periodo di vigenza del contratto: punti 3;*
- *attività di decespugliamento, spietramento, eliminazione di specie invadenti il pascolo, inerbimento di aree prive di cotico, ecc. Per una superficie dimostrata e verificata di almeno 2.000 mq nel periodo di vigenza del contratto: punti 2;*

- attività di decespugliamento, spietramento, eliminazione di specie invadenti il pascolo, inerbimento di aree prive di cotico, ecc. Per una superficie dimostrata e verificata di almeno 1.000 mq nel periodo di vigenza del contratto: punti 1;

Attività di recupero pozze

- attività di recupero di pozze per abbeverata del bestiame. Per il recupero di 1 pozza tra quelle da tempo abbandonate e inerbite nel periodo di vigenza del contratto, secondo le indicazioni della proprietà: punti 3;
- attività di recupero di pozze per abbeverata del bestiame. Per il miglioramento (spurgo dal limo, approfondimento, eliminazione delle specie igrofile invadenti, ecc.) di 1 pozza tra quelle già utilizzate nel periodo di vigenza del contratto, secondo le indicazioni della proprietà: punti 2;

Attività di manutenzione sentieri

- attività di manutenzione dei sentieri di accesso e di servizio all'alpe, consistenti nel taglio della vegetazione di bordo, nel riassetto del piano di calpestio, nella formazione di canali di sgrondo delle acque, ecc. Per uno sviluppo dimostrato e verificato di almeno 500 m nel periodo di vigenza del contratto: punti 1;

⁽⁵⁾ Il sottoscritto titolare/legale rappresentante **DICHIARA** che la proposta di gestione sopra illustrata è composta di n..... fogli e di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, costituirà impegno gestionale ai sensi dell'art. 1 del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

Firma del
Titolare, legale
rappresentante

Marca da bollo da € 16,00

Al Comune di

OFFERTA ECONOMICA

Per la concessione/affitto della malga/alpe.....

per il periodo

il sottoscritto, nella sua veste di legale rappresentante
dell'impresa agricola/società agricola/società cooperativa

offre un canone annuo di € (in cifre) **euro** (in lettere)

.....li.....

Firma del legale rappresentante

Allegato 4

Al Comune di

Il sottoscritto, nella sua veste di legale rappresentante dell'azienda agricola/società agricola/cooperativa intende partecipare all'asta pubblica per la concessione/affitto della Malga/Alpe sita in località nel comune di..... (Prov.), per il periodoe con la presente trasmette la seguente documentazione:

N° 1 busta chiusa riportante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura "1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contenente:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 1 al bando);
- Documentazione di cui alla lettera B del paragrafo "Documentazione amministrativa da presentare" del bando.

N° 1 busta chiusa e sigillata riportante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura "2 PROPOSTA DI GESTIONE" contenente:

- Proposta di gestione (Allegato 2 al bando), costituita da n° fogli, dattiloscritti e firmati e da n... schede illustrative delle specifiche attività previste

N° 1 busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura "3 OFFERTA ECONOMICA" contenente: l'offerta economica (Allegato 3 al bando)

.....li.....

Firma del legale rappresentante

COMUNE DI TALEGGIO

Provincia di Bergamo

n. Reg.

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DELL' ALPE PASCOLIVA

COMUNALE DENOMINATA "CHIGNOLAZZO". – MAPP. N.

4892-4893-4894 E 4895 – PERIODO DAL AL 31.12.2028.----

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addi del mese di alle

ore in Taleggio e nella Residenza Comunale.-----

Tra le parti di seguito indicate:-----

- **ARNOLDI Gianluca**, nato a Bergamo il 02.9.1968, nella sua qualità di

Sindaco, Responsabile dei servizi LL.PP. Tecnico-Urbanistico del

Comune di Taleggio di cui alla deliberazione di G.C. n. 49 in data

08.6.2019, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale che, in virtù

delle competenze previste dall'art. 53, c. 23, L. 388/2000 e s.m., dichiara

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di

Taleggio C.F85001030163;-----

-, nato/a a il residente in

..... Via n., in qualità di titolare

dell'Azienda Agricola....., con sede legale nel Comune di

..... C.F./P.I.;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile dei Servizi LL.PP. Tecnico

Urbanistico n. in data, è stato disposto di

procedere alla concessione in uso dell'alpe di proprietà comunale

"Chignolazzo" insistente sui mapp. nn. 4892, 4893, 4894 e 4895

mediante asta pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base della proposta di gestione (offerta tecnica) e della offerta economica;-----

- con determinazione del Responsabile dei Servizi LL.PP. Tecnico Urbanistico n. del l'alpe in oggetto è stata aggiudicata all'Azienda Agricola con sede in per l'importo di € così determinato in base a n. punti ottenuti dalla proposta di gestione (offerta tecnica) e al rialzo (offerta economica) di € sull'importo a base di gara;-----

- Con deliberazione del C.C. n. 10 del 13.04.2018 è stato approvato il Capitolato Tecnico/Amministrativo per l'affittanza degli alpeggi-malghie e pascoli comunali;-----

CIO' PREMESSO

Le parti, come innanzi indicate, convengono e stipulano quanto segue:----

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1. – Oggetto del contratto

Il sig. ARNOLDI Gianluca, nella sua qualità di Sindaco - Responsabile dei Servizi LL.PP. Tecnico Urbanistico del Comune di Taleggio, che dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Taleggio ed in esecuzione dei surrichiamati atti concede in uso, per i pascoli estivi, a l'alpeggio montano di proprietà comunale denominato "Chignolazzo" come identificato nella cartografia allegata.-----

Art. 2 – Durata del contratto e canone di concessione

L'alpe è concessa per un periodo di sei stagioni di pascolo e una parziale e dunque dalla data di aggiudicazione definitiva al 31.12.2028 (con **possibilità di rinnovo parziale di ulteriori due anni**, al canone annuo complessivo di € (Euro);-----

L'immobile è concesso in uso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità di cui alle determinazioni del Responsabile dei Servizi LL.PP. Tecnico Urbanistico nn..... in data.....e documenti annessi nonché del Capitolato d'Appalto Tecnico-Amministrativo per l'affittanza delle malghe e pascoli comunali approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 13.04.2018. Quest'ultimo per i soli aspetti generali non già specificati nei sopraindicati atti.-----

Art. 3 – Clausole e obblighi del concessionario

Sono fissate le seguenti clausole essenziali del rapporto contrattuale in oggetto:

- a) Durata del presente contratto: periodo di sei stagioni di pascolo e una parziale e dunque dalla data di aggiudicazione definitiva al 31.12.2028 con **possibilità di rinnovo parziale di ulteriori due anni**, al canone annuo complessivo di € (Euro); Alla scadenza (31/12/2028) il rapporto contrattuale cesserà automaticamente ed il concessionario dovrà lasciare libero l'immobile senza che sia necessario alcun ulteriore atto di preavviso e senza vantare pretese diritti od indennità;-----

b) Periodo d'alpeggio compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno;-----

c) alla scadenza del contratto l'alpe "Chignolazzo" rientrerà nella piena disponibilità e possesso del Comune di Taleggio senza che sia necessario alcun atto espresso di disdetta; -----

d) Il corrispettivo, per annualità di concessione, dovuto al Comune dall'aggiudicatario è fissato in complessivi € (euro).

e) Il pagamento deve essere effettuato in via anticipata, alla sottoscrizione del contratto per il primo anno e successivamente entro il primo semestre di ogni anno di conduzione;-----

f) Il canone annuale sarà adeguato nella misura del 100% delle variazioni ISTAT del mese di novembre di ogni anno con decorrenza dal secondo anno;-----

g) E' vietato, a pena di risoluzione del presente contratto con incameramento automatico della cauzione, il subaffitto; -----

h) Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. -----

i) Il/La Sig./Sig.ra è a conoscenza che alla scadenza del presente rapporto contrattuale dovrà lasciare libero l'immobile senza che sia necessario alcun ulteriore atto di preavviso e senza vantare pretese diritti od indennità, pertanto con la sottoscrizione del presente contratto accetta senza riserva alcuna la clausola anzidetta;-----

Art. 4. – Garanzie

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, l'aggiudicatario presta la garanzia definitiva di €

..... mediante

Art. 5 - Responsabilità

L'assegnatario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpe, così pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. -----

La proprietà non risponde, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quanta'altro occorso nell'ambito delle attività dell'affittuario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

L'assegnatario dovrà pertanto provvedere ad attivare polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con l'espressa rinuncia da parte dell'istituto assicurativo ad ogni azione di rivalsa nei confronti della proprietà.

L'assegnatario dovrà altresì provvedere ad attivare polizza di assicurazione per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili e per le attività svolte in collaborazione con soggetti terzi indicati negli impegni di gestione con vincolo a favore della proprietà. -----

La proprietà si ritiene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'attività oggetto del presente contratto. -----

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in alpeggio da parte dell'assegnatario o dei suoi dipendenti. -----

Art. 6 – Penalità e risoluzione del contratto

In quanto alle penalità e modalità di risoluzione del presente contratto sono previste all'art. 7 del richiamato capitolato tecnico/amministrativo per l'affittanza degli alpeggi – malghe e pascoli comunali; -----

**Art. 7 – Capitolato tecnico/amministrativo per l'affittanza degli alpeggi -
malghe e pascoli comunali.**

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per eventuali inadempienze, per quanto non disciplinato dal bando di asta e documenti relativi, dettagliatamente sono disciplinati dal capitolato tecnico/amministrativo per l'affittanza degli alpeggi -malghe e pascoli comunali, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto. -----

Art. 8 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e l'assegnatario, qualora non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione, è competente il Foro di Bergamo. -----

Art. 9 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc.,) previste dalle vigenti normative sono totalmente a carico dell' assegnatario;-----

Il presente contratto è esente da bollo come previsto dall'art. 25 D.P.R.642/72, come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 955/82.-----

Art. 8 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate e applicabili le leggi vigenti in materia e le disposizioni del Codice Civile. -----

Il presente contratto è esente da bollo come previsto dall'art. 25 D.P.R.642/72, come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 955/82-----

Il presente atto, redatto in duplice originale, verrà posto in registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.-----

Il Resp. dei Servizi LL.PP. Tecnico Urbanistico – Arnoldi Gianluca -
(Firmato digitalmente)

Il Concessionario – (Firmato digitalmente)

Sottoscrizione clausole onerose

Il Concessionario ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, accetta
in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:

**2) Durata del contratto e canone di concessione; 3) Clausole e obblighi
del concessionario); 4) Garanzie; 5) Responsabilità; 6) Penalità e
risoluzione del contratto; 7) Capitolato tecnico/amministrativo per
l'affittanza degli alpeggi -malghe e pascoli comunali ; 8) Controversie.**


Il Concessionario – (Firmato digitalmente)

Il sottoscritto assegnatario approva espressamente i seguenti articoli del
presente contratto: **2) Durata del contratto e canone di concessione; 3)
Clausole e obblighi del concessionario); 4) Garanzie; 5)
Responsabilità; 6) Penalità e risoluzione del contratto; 7) Capitolato
tecnico/amministrativo per l'affittanza degli alpeggi -malghe e pascoli
comunali ; 8) Controversie.**

Il Concessionario (Firmato digitalmente)


La cartografia – Tavola 1 - Alpe Chignolazzo

I confini e i mappali



La cartografia – Tavola 2 - Alpe Chignolazzo

Le dotazioni strutturali e il pascolo





COMUNE DI TALEGGIO

CAPITOLATO TECNICO / AMMINISTRATIVO
PER L’AFFITTANZA DEGLI ALPEGGI – MALGHE
E PASCOLI COMUNALI

Aprile 2018

PREMESSE

- Nel testo che segue sono da intendere sinonimi le voci "Comune di Taleggio", "Comune" e "Stazione appaltante". Allo stesso modo sono da intendersi sinonimi le voci "conduttore", "malghese", "caricatore d'alpe" e "affittuario".
- I confini tra le suddette malghe ed alpeggi concordano con quelli praticati a tutt'oggi dai precedenti caricatori d'alpe; saranno comunque periodicamente verificati ed eventualmente aggiornati dall'amministrazione comunale e rimangono tutt'ora valide le consuetudini locali circa gli acquisiti diritti di abbeveraggio del bestiame dislocato sulle varie malghe ed alpeggi.
- Il presente capitolato integra ed aggiorna quello modificato con delibera di giunta comunale del 30.6.1976 n.217
- Le malghe e gli alpeggi saranno appaltati mediante asta pubblica secondo le normative vigenti e col sistema delle offerte segrete, fatta salva la possibilità di rinnovo alla prima scadenza. Al precedente conduttore d'alpe è comunque concesso il diritto di prelazione ai sensi di legge. In caso di parità d'offerta si procederà a sorteggio.
- Tutti i terreni pascolivi di proprietà comunale sono da considerare soggetti al godimento degli usi civici.
- Il presente capitolato, così come aggiornato da parte dell'amministrazione pubblica a tutela del suo patrimonio, fa parte integrante di ogni singolo contratto di affittanza da stipularsi con gli aggiudicatari.

Articolo 1. DESCRIZIONE DELLE MALGHE E ALPEGGI

1) Cancervo – Venturosa di UBA 50 (ex 50 Paghe)

Mappali 1870 – 3610 – 8425 (ex 2412)

2) Basamorti di UBA 130 (ex 130 paghe)

Mappali 8426 – 8427 (ex 8415) – 8416 (ex 2871) – 3450 - 2185

3) Regaduro di UBA 78 (ex 78 paghe)

Mappali 8419 (ex 3917)

4) Alben di Mattina di UBA 154 (ex 154 paghe)

Mappali 8421 – 8422 (ex 2870) - 6216

5) Alben di Mezzo di UBA 98 (ex 98 paghe)

Mappali 6216 - 8421

6) Alben di Sera di UBA 135 (ex 135 paghe)

Mappale 6216

7) Campofiorito di UBA 133 (ex 133 paghe)

Mappale 6218

8) Chignolazzo di UBA 32 (ex 32 paghe)

Mappale 3912

9) Scanagallo di UBA 112 (ex 112 paghe)

Mappale 2867 - 3916

10) Chignolo Scuro di UBA 50 (ex 50 paghe)

11) Piazza Cavalli – Cantel Fugazzo di UBA 30 (ex 30 paghe)

Mappale 3915 - 1698

12) Ger di Uba 25 (ex 25 paghe)

Mappale 8368

13) Cantel Fugazzo di Uba 27 (con Piazza Cavalli e Campofiorito)

Nota

Si assume l'equivalenza 1 paga = 1 UBA (unità bovina adulta) e si assumono i seguenti rapporti:

- Vacche da latte e vacche in asciutta = 1 U.B.
- Bovini sopra i due anni = 1 U.B.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.
- Equini sopra 1 anno = 1 U.B.
- Equini sotto 1 anno = 0,6 U.B.
- Ovini e caprini = 0,15 U.B.

Articolo 2. NORME GENERALI DI GESTIONE

Le premesse formano parte integrante del capitolato.

1) Utilizzo dell'alpeggio:

L'affittanza è fatta a corpo e non a misura; viene escluso l'affittanza di eventuali tracciati stradali sul qual è costituito a favore dell'affittuario diritto di passo carrabile e pedonale, fatte salve le norme che regolano la circolazione degli automezzi e motoveicoli previste dall'opportuno regolamento di transito per le strade ASP.

Il fabbricato o i fabbricati insistenti sui pascoli sono utilizzabili per il solo periodo che va dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno salvo quanto eventualmente concesso dall'Amministrazione Comunale.

I pascoli sono in disponibilità dal 1 maggio ma sono utilizzabili per la monticazione per il solo periodo che va dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno salvo quanto eventualmente concesso dall'Amministrazione Comunale.

È espressamente vietata qualunque forma di sub affitto salvo autorizzazione preventiva da parte della stazione appaltante da richiedere da parte del conduttore per giustificati motivi tecnici. L'affittanza dell'alpe viene fatta a rischio e pericolo del conduttore, che pertanto non potrà pretendere, dal Comune di Taleggio, indennizzi di sorta per qualunque infortunio o danno che potrà derivargli dall'esercizio dell'attività dell'alpeggio e dall'uso delle strutture e delle infrastrutture presenti.

Ogni anno dal termine della stagione d'alpeggio, previa pulizia e sistemazione di tutti gli ambienti, l'affittuario provvederà alla riconsegna delle chiavi, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, delle cascina/baite/stalle e di tutti i locali con accesso esterno. A partire dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine potrà essere applicata una penale per ogni giorno di ritardo della consegna. (vedi art. VIII: penali, controlli e risoluzioni del contratto)

2) Uso dell'alpeggio fuori periodo:

Considerato che le strutture sono utilizzabili per il solo periodo 01/06 – 30/09, il Comune è libero di affittare le stesse a terzi nel periodo libero di ogni anno di durata del contratto. In tal caso la stazione appaltante concederà al titolare del presente contratto d'affitto un termine di 15 giorni per l'eventuale liberazione delle strutture dai beni mobili di proprietà dell'affittuario; qualora lo stesso non ottemperi a tale prescrizione la stazione appaltante non si riterrà responsabile di eventuali danni a quanto rimasto all'interno dell'edificio.

3) Durata del contratto:

Il contratto d'affitto, pur essendo annuale decorrerà dalle date indicate dall'amministrazione comunale e per gli anni indicati di volta in volta da parte dell'amministrazione comunale.

4) Canone d'affitto a base d'asta:

Il canone di affitto, a base d'asta, viene fissato dall'amministrazione comunale di volta in volta. Il canone annuo di affitto definito a seguito dello svolgimento della gara per l'assegnazione dell'alpe verrà indicato nel contratto d'affitto e dovrà essere versato secondo le indicazioni riportate nel medesimo contratto. Il pagamento è comunque anticipato. In casi particolari l'amministrazione può concedere il versamento in due rate, comunque entro il termine del periodo d'alpeggio.

5) Contributi e finanziamenti:

L'affittuario dovrà richiedere alla proprietà l'autorizzazione per la presentazione di eventuali domande di contributi pubblici per interventi di miglioramento e adeguamento dei fabbricati e del pascolo ed informare la proprietà del loro eventuale ottenimento. In ogni caso l'ottenimento da parte dell'affittuario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non costituiranno in alcun modo un vincolo temporale per la proprietà ai fini di un eventuale prolungamento della durata dell'affitto.

6) Assicurazione responsabilità civile:

L'affittanza delle malghe ed alpeggi si fa a rischio e pericolo dei conduttori, i quali devono presentare all'amministrazione comunale prima dell'inizio dell'attività d'alpeggio idonea e capiente assicurazione di responsabilità civile e verso terzi per cose ed animali, accesa presso

primaria compagnia in cui si assoggettano a tutti i casi fortuiti preveduti ed imprevisti e da quelli che a mente del codice civile prevedessero una espressa accettazione.

I conduttori non potranno richiedere al Comune od ai suoi amministratori indennizzi di sorta per qualunque infortunio o danno che avvenga sulla malga od alpeggio, nelle baite o manufatti vari.

Articolo 3 - AMMINISTRAZIONE DELL'ALPE

1) Consegna e riconsegna:

Consegna: il conduttore d'alpe in sede di partecipazione alla gara dichiara di conoscere e di aver preso visione dell'Alpe; al fine di definire puntualmente le condizioni del bene affittato dovrà essere stilato alla prima consegna del medesimo apposito verbale.

Riconsegna: il 15 ottobre di ogni anno l'affittuario dovrà riconsegnare i fabbricati e le infrastrutture in perfette condizioni di pulizia e di manutenzione salvo la normale usura; il conduttore è invitato entro lo stesso termine ovvero entro la data che verrà comunicata dal Comune, ad asportare qualsiasi materiale, attrezzatura o arredo di sua proprietà presente all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze ai fabbricati medesimi. Alla scadenza del contratto di affitto dovrà essere redatto apposito verbale di riconsegna. Se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni. (vedi art. VII: penali, controlli e risoluzioni del contratto)

2) Comunicazione danni inizio stagione:

Ogni anno alla ripresa della stagione pascoliva il conduttore è tenuto alla segnalazione di eventuali danni riscontrati o di necessità di intervento di manutenzione straordinaria riguardanti le infrastrutture, gli immobili (fabbricati, impianti per l'abbeverata, viabilità, erosioni, ecc.) e/o le superfici. Qualsiasi danno non segnalato potrà essere attribuito al caricatore d'alpe. Danni dovuti a comprovata negligenza da parte del conduttore (es: mancato svuotamento dell'impianto idraulico al termine della stagione con danneggiamento del medesimo a causa del gelo durante l'inverno) verranno attribuiti al conduttore stesso che dovrà provvedere alle idonee riparazioni secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi. (vedi art. VII: penali, controlli e risoluzioni del contratto)

3) Ordinaria manutenzione:

a) Conservazione del patrimonio

Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico dell'affittuario, così come ogni altra opera riguardante gli impianti, i servizi e le infrastrutture presenti in alpe; in particolare:

- Impianti e infrastrutture per l'abbeverata: al termine della stagione d'alpeggio il conduttore dovrà effettuare ogni anno il controllo d'integrità e lo svuotamento degli abbeveratoi, la chiusura valvole di erogazione acqua abbeverata, il controllo della condizione e della tenuta delle pozze d'abbeverata, il controllo dell'integrità delle condutture (ove possibile), delle valvole e dei tombini del sistema di abbeverata.

-
- Erosioni e danneggiamenti della cotica erbosa: entro il termine della stagione d'alpeggio il conduttore dovrà effettuare ogni anno il ripristino di eventuali erosioni presenti in alpe dovute alla pratica del pascolo o a negligenza nella gestione della mandria.
 - Fabbricati: durante la stagione d'alpeggio il conduttore è tenuto alla manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature e degli impianti con particolare attenzione alla conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti, degli impianti idraulici ed elettrici, la sostituzione di elementi di copertura danneggiati, (sostituzione da effettuarsi tempestivamente e comunque, entro tre mesi dalla scoperta della rottura od avaria), il mantenimento delle funzionalità delle cisterne e dei serbatoi di raccolta dell'acqua, lo spurgo delle fosse biologiche ed ogni altra riparazione o manutenzione non rientrante tra gli interventi di manutenzione straordinaria; al termine della stagione d'alpeggio il conduttore dovrà effettuare ogni anno l'arieggiamento e la pulizia di tutti i locali della cascina e lasciarli in perfetto ordine; dovrà effettuare lo svuotamento degli impianti idrico sanitari e provvedere alla ripulitura e all'asportazione di materiali, attrezzature e oggetti accumulati a ridosso dei fabbricati e su tutte le superfici di pertinenza.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave dell'affittuario sono a carico dello stesso. La stessa responsabilità viene attribuita a chi subentra nella conduzione delle baite al termine dell'utilizzo da parte dell'alpeggiatore (vedi art. VII: penali, controlli e risoluzioni del contratto).

L'affittuario potrà richiedere, secondo le norme prescritte dai regolamenti forestali, l'assegnazione dei boschi dell'alpe, delle piante necessarie per la riparazione delle staccionate annesse all'alpe stessa o altro.

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito durante la locazione, non si farà luogo ad alcun compenso a favore del conduttore della malga o alpeggio, per qualsiasi motivo compreso l'occupazione parziale del pascolo per le strette esigenze forestali. sino ad un massimo del 25%.

Miglioramenti a carico dell'affittuario: decespugliamento, contrasto di flora ammoniacale e felci; spietramento (raccolgere le pietre che risultano movibili, ammucchiandole nel minore numero di cumuli possibile oppure riempiendo buche o avvallamenti).

Il Comune provvederà alle manutenzioni straordinarie, in base alle proprie disponibilità finanziarie, qualora il danno comprometta in modo significativo le attività legate all'alpeggio.

Per le manutenzioni straordinarie o altre opere che ritenesse opportuno effettuare per il miglioramento dei pascoli e delle strade e sentieri di accesso, il Comune si impegna ad accantonare almeno un terzo delle risorse derivanti dall'affittanza degli alpeggi medesimi.

b) conservazione delle pozze

In merito alle pozze il conduttore dovrà provvedere a sue spese allo spurgo delle stesse nei tempi riconosciuti più convenienti, escavandole e mantenendole contenibili, curando, altresì, gli alvei, se ed in quanto ne esistano sulla malga o alpeggio. L'obbligo della manutenzione delle pozze promiscue si intende esteso a tutti gli utenti in proporzione al carico delle rispettive malghe od alpeggi. In particolare, poi, il conduttore curerà, a fine

alpeggio ed in conformità agli ordini che saranno impartiti dalla stazione appaltante, lo scarico, onde evitare danni per gelo o inquinamento. Lo stesso dicasi per le vasche, gli acquedotti rurali ed i serbatoi se nella malga od alpeggio ne esistessero.

c) conservazione delle strade

Il conduttore è tenuto alla manutenzione normale anche dei tratti di strada e mulattiere che danno accesso alle malghe e per i sentieri colleganti le diverse zone boschive.

d) Estirpazione erbe nocive

Ogni conduttore ha l'obbligo di tagliare sulla superficie a lui assegnata, a tempo opportuno, cioè prima della fioritura, le infestanti quali, a titolo esemplificativo, l'epilobio spinato, il cardo selvatico, il rododendro selvatico, le ortiche e tutte le altre essenze infestanti che compromettono le caratteristiche del pascolo. È fatto salvo il diritto di rifusione della spesa qualora tale operazione dovesse essere eseguita a cura del Comune.

Qualora le operazioni di contenimento ed eliminazione delle specie infestanti richiedessero l'utilizzo di prodotti fitosanitari, l'operazione è da concordare preventivamente con il Comune e con l'ente gestore dell'eventuale ZPS – SIC Parco delle Orobie Bergamasche.

4) Danni:

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a proprio giudizio insindacabile, un'insufficiente manutenzione, pulizia o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà, disposizioni da intendersi come tassative.

La proprietà si sostituirà all'affittuario, qualora questi non vi provveda il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuto intervento; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dall'affittuario. Qualora ciò non avvenga la proprietà potrà procedere alla revoca dell'affitto con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

Eventuali danni alle superfici pascolive causate dal passaggio di mezzi, scavi o asportazioni non autorizzati, dovranno essere gestiti come per i danni alle infrastrutture di cui al paragrafo precedente.

Danni alle superfici attribuibili alla fauna selvatica (cinghiali in particolare) non rientrano nella casistica di cui al paragrafo precedente ma dovranno essere segnalati comunque alla Comunità Montana Valle Brembana e alle forze dell'ordine preposte.

5) Vincoli temporanei e miglioramenti:

Qualora a seguito di interventi di sistemazione idraulico-agrario-forestale e interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità, immobili e pozze sia sulle proprietà pubbliche sia private, derivassero all'alpe alcuni vincoli temporanei in merito all'occupazione di parte del pascolo con qualsivoglia materiale e/o mezzi, dal transito di mezzi funzionali alle operazioni di cui trattasi, dal

divieto di pascolo sulle superfici oggetto di intervento e quanto altro potesse rendersi necessario per effettuare interventi di cui sopra approvati ai sensi delle Leggi vigenti, non si farà luogo ad alcun compenso a favore del conduttore dell'alpe. Lo stesso dicasi nel caso in cui si rendesse necessario realizzare opere infrastrutturali e viarie di servizio all'area.

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affittanza, di eseguire opere di miglioramento senza che l'affittuario possa opporsi. Gli interventi dovranno essere comunicati all'affittuario, con almeno 15 giorni di anticipo nel caso possano compromettere l'attività d'alpeggio.

La proprietà ha inoltre la facoltà di stipulare con l'affittuario appositi accordi per la realizzazione di interventi di miglioramento o di manutenzione straordinaria delle infrastrutture d'alpe. Tali interventi potranno essere realizzati direttamente dall'affittuario durante tutto l'anno. Qualora tali interventi dovessero riguardare i fabbricati o ne rendessero necessario l'utilizzo fuori dal periodo di monticazione la proprietà potrà consegnare all'affittuario le chiavi di accesso ai medesimi in deroga a quanto indicato all'articolo 2 comma 1.

6) Garanzie:

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, viene fissata una cauzione, il cui ammontare dovrà essere pari ad un canone d'affitto annuo indicato nel contratto; tale cauzione potrà essere costituita in denaro, polizza fideiussoria, fidejussione bancaria, versamento presso la Tesoreria dell'Ente. In tal caso dovrà essere allegato originale della ricevuta di versamento.

La cauzione dovrà espressamente prevedere:

- la durata pari a quella del contratto d'affitto;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte dell'affittuario;
- la riscuotibilità entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della proprietà.

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili accompagnata da apposito verbale e la definizione dei rapporti contrattuali. (vedi art. VII: penali, controlli e risoluzioni del contratto)

7) Divieti:

Durante il periodo di validità dell'affitto, nello svolgimento dell'attività d'alpeggio è vietato:

- mutare gli usi o cedere tutti o parte dei fabbricati in affitto, anche gratuitamente, senza autorizzazione della proprietà;
- esporre insegne o scritte all'esterno dei fabbricati, far eseguire mutamenti nei locali e agli impianti in essi esistenti senza preventivo consenso scritto della proprietà;
- organizzare o collaborare a manifestazioni o ad attività che provochino disturbo e/o, arrechino danni all'ambiente;
- organizzare manifestazioni o attività di richiamo pubblico senza comunicazione/autorizzazione da parte della proprietà;
- bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere;

(vedi art. VII: penali, controlli e risoluzioni del contratto)

Articolo 4. PERSONALE E SORVEGLIANZA

1) Personale:

La gestione della malga dovrà essere esercitata dal titolare del contratto d'affitto e/o dai propri familiari o da lavoratori dipendenti. Il conduttore o i propri soci dovranno essere in possesso di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato. È fatto obbligo al gestore, nello svolgimento delle attività oggetto dell'affitto, di applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto.

Il conduttore dovrà garantire personale sufficiente e capace al controllo degli animali e allo svolgimento di tutte le attività d'alpeggio. La sostituzione del conduttore o dei suoi familiari nella gestione dell'alpe con persona fisica o giuridica titolare di altra impresa agricola potrà essere considerata una forma di subaffitto e potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto. La stazione appaltante potrà verificare con tutti i mezzi consentiti dalle norme vigenti l'eventuale esistenza di forme di subaffitto.

(vedi art. VII: penali, controlli e risoluzioni del contratto)

2) Sorveglianza:

L'affittuario ha il compito di provvedere ad un'opportuna sorveglianza del bestiame monticato durante tutto il periodo d'alpeggio; tale sorveglianza dovrà essere realizzata in modo tale da impedire agli animali di disperdersi in maniera incontrollata, di provocare danni a persone cose o altri animali e di invadere zone precluse al pascolamento o superfici di altra proprietà o conduzione. Il conduttore d'alpe dovrà pertanto dotarsi di personale qualificato e sufficiente a garantire il rispetto di tale prescrizione, nonché di attrezzature necessarie al controllo della mandria. Qualunque danno ascrivibile alla mancata sorveglianza sarà attribuito alla negligenza del conduttore il quale dovrà risponderne direttamente secondo le norme vigenti. (vedi anche art. III paragrafo 4 danni)

Articolo 5. ATTIVITA' PASCOLIVA

1) Normativa di riferimento:

Il mantenimento e la gestione del pascolo andranno effettuati nel rispetto degli artt. 57 (limiti al pascolo in bosco), 68 (modalità di pascolo) e 69 (Pascolo eccessivo) del Regolamento Regionale n. 5 del 20.07.07 (Norme Forestali Regionali) e successive modifiche ed integrazioni.

2) Periodo di monticazione e carico bestiame:

Il periodo di monticazione, fissato in media in 90 giorni (salvo condizioni particolarmente sfavorevoli e in base alle caratteristiche dell'alpeggio), potrà di regola iniziare il 1 giugno di ogni anno, nel rispetto delle vigenti norme forestali regionali, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee e concludersi obbligatoriamente entro il 30 settembre.

L'attività di monticazione dovrà essere garantita e svolta nell'arco dell'intero periodo. Eventuali anticipi o proroghe alle date di cui sopra dovranno essere preventivamente autorizzato dalla proprietà.

Il carico ottimale, come previsto nel P.A.F. Comunale, in U.B.A. o Paghe è così determinabile:

- Vacche da latte e vacche in asciutta = 1 U.B.
- Bovini sopra i due anni = 1 U.B.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.
- Equini sopra 1 anno = 1 U.B.
- Equini sotto 1 anno = 0,6 U.B.
- Ovini e caprini = 0,15 U.B.

Il Comune potrà verificare il numero di capi caricati attraverso il controllo della documentazione in possesso del caricatore d'alpe o attraverso conteggio, alla presenza del caricatore, dei capi presenti effettivamente in alpe. Vale l'età del bestiame all'inizio del periodo di caricamento.

Dopo la demonticazione di eventuali bovini (e quindi oltre il periodo previsto dal periodo demonticazione standard) è possibile effettuare, quando le condizioni lo consentano, un ultimo passaggio sul pascolo utilizzando esclusivamente equini e/o ovi caprini: tale pascolamento non potrà protrarsi oltre il 31 ottobre di ciascun anno, operando in modo che non si verifichino fenomeni di sovraccarico.

Al termine della stagione di monticazione (dopo il 30 settembre) l'eventuale presenza di evidenti segni di sovraccarico o sotto carico (opportunosamente rilevati e documentati), potranno comportare l'applicazione di penali.

Eventuali deroghe rispetto ai parametri riportati nel presente paragrafo potranno essere consentiti in presenza di particolari condizioni del decorso meteorologico stagionale o in presenza di particolari e giustificate motivazioni del caricatore d'alpe, previo accordo con la stazione appaltante.

Nel caso in cui l'alpeggio non sia monticato, l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto, la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo. In tale ipotesi, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto senza preavviso.

(vedi art. VII: penali, controlli e risoluzioni del contratto)

3) Identificazione del bestiame:

I capi, di qualsiasi specie, presenti in alpe dovranno essere messi nelle condizioni di essere identificati in ogni momento nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti l'Anagrafe Bovina. Tale normativa va presa a riferimento anche per quel che riguarda la movimentazione degli animali, la marchiatura dei capi nati in alpeggio e nel caso di smarrimento delle marche auricolari.

Il conduttore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti.

4) Pascolamento razionale:

Il pascolo andrà condotto in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile evitando in ogni caso il pascolamento libero e vagante. La compartimentazione del pascolo dovrà pertanto avvenire di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate permettendo i passaggi sui sentieri e strade comunali; tutta la superficie pascoliva dovrà essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba; il conduttore dovrà spostare le zone di mandratura.

5) Divieti:

Durante il periodo di validità del contratto d'affitto è espressamente vietato:

- alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti;
- il pascolo vagante;
- il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia;
- asporto di fieno, legna, letame, ceneri e qualsiasi altra sostanza concimante;

(vedi art. VII: penali, controlli e risoluzioni del contratto)

6) Cani e tutela della selvaggina:

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie e in particolare con il comma 1, art. 29 del D.Lgs. 04/03/2014 e s.m.i., relativo alla marcatura e identificazione degli animali.

L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre custoditi. Al personale addetto alla malga od alpeggio ed al conduttore della stessa è vietato, in via assoluta, l'esercizio della caccia nelle zone della malga od alpeggio stessi, così come pure è vietato cacciare nelle zone limitrofe.

7) Proprietà e qualità del bestiame caricato:

Il conduttore d'alpe deve possedere la qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professionale) e deve essere proprietario di almeno il 10,00% degli animali caricati (espresso in UBA).

Per il carico della malga o alpeggio viene aggiunto l'obbligo di caricare soltanto:

- a) Vacche da latte, asciutte sopra l'anno e giovenche;
- b) Vitelle;
- c) Suini in genere, tenuti in appositi recinti ed in numero strettamente necessario per l'utilizzazione dei residui della lavorazione del latte;
- d) Ovini, caprini in ragione non superiore al 2% del carico totale della malga od alpeggio;
- e) Equini in ragione non superiore al 15% del carico totale della malga od alpeggio;
- f) Sugli alpeggi dotati di casera, le bovine da latte in mungitura devono essere pari ad almeno il 15 % dei capi monticati;

È concessa sul carico della malga od alpeggio una tolleranza in più del 5%. Qualora però il conduttore dovesse superare tale percentuale, il medesimo sarà tenuto al pagamento del canone di affitto in proporzione per tutte le vacche monticate in più oltre il carico normale.

Vene fatta salva la facoltà dell'Ente appaltante di consentire una diversa composizione delle mandrie per comprovati motivi.

Il bestiame che sale sulle malghe ed alpeggi deve essere in buono stato di salute ed in regola con i certificati sanitari previsti per legge.

(vedi art. VII: penali, controlli e risoluzioni del contratto)

Articolo 6. LAVORAZIONE DEL LATTE E FORAGGI

1) La lavorazione del latte in alpeggio è obbligatoria ove possibile:

Il Comune di Taleggio e l'Istituto culturale "Ecomuseo Val Taleggio" hanno investito molto sul rilancio della cultura locale legata alla produzione casearia. Gli alpeggi del Comune di Taleggio insistono per la maggior parte all'interno del Parco delle Orobie Bergamasche, zona Rete Natura 2000, ed i conduttori sono tenuti a rispettarne i relativi regolamenti e norme. Sul territorio vallare esiste la possibilità di produrre diverse tipologie di formaggi D.O.P. e formaggi tipici o appartenenti a presidi slow food. Nell'ottica di poter continuare la tradizione e rafforzare la cultura territoriale relativa a tali produzioni, con particolare riferimento a quelle del Taleggio D.O.P. e Strachitunt D.O.P., si invita e favorisce la produzione di tali prodotti, nel rispetto dei loro disciplinari. In alpeggio sono state ristrutturate, ampliate e rese atte a tali produzioni due strutture insistenti sugli alpeggi di Piazza Cavalli e Alben di Mattina.

Il latte derivante dalla mungitura degli animali presenti in alpeggio (preferibilmente di razza bruna per la produzione di formaggi in genere ed obbligatoriamente per la produzione di Strachitunt D.O.P.) deve essere trasformato almeno al 50% direttamente presso la struttura di caseificazione appositamente realizzata all'interno delle Baite ristrutturate all'uopo dall'amministrazione comunale e per il 15 % la produzione deve essere di Strachitunt D.O.P., ove riconosciuta possibile dal relativo Consorzio o dall'Amministrazione Comunale.

Comunque tutti gli affittuari, ove possibile, dovranno tenere conto delle regole del disciplinare dello Strachitunt D.O.P. per quanto riguarda i foraggi, la qualità del latte e delle vacche e l'Amministrazione potrà intervenire in qualsiasi momento a tutela delle regole del disciplinare sull'utilizzo dei pascoli per il mantenimento della D.O.P..

L'intera lavorazione e trattamento del latte o di prodotti derivati dalla sua trasformazione (crema di latte, burro, ricotta, formaggio) dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti; per la produzione di detti prodotti dovrà essere utilizzato latte ottenuto esclusivamente da animali presenti presso l'alpeggio.

Il presente articolo avrà valore anche per quegli alpeggi per cui il Comune provvederà negli anni futuri al recupero degli edifici a fini della produzione di formaggi.

È vietato depositare siero, detersivi, medicinali, rifiuti domestici, derrate alimentari e materiali non utilizzati nei locali ove si effettua il deposito/lavorazione del latte e stagionatura formaggi.

2) Controllo qualitativo delle produzioni:

Il Comune si riserva la possibilità di far effettuare prelievi di materia prima o di prodotti trasformati da sottoporre ad analisi per controlli di qualità, igienico sanitari, qualora lo ritenesse opportuno.

(vedi art. VII: penali, controlli e risoluzioni del contratto)

Articolo 7. PENALI, DANNI, CONTROLLI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Penali e modalità di applicazione:

Prevedono penali i seguenti paragrafi:

ARTICOLO	INFRAZIONE	IMPORTO PENALITÀ
Contratto	Pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate oltre i 10 giorni	Pagamento degli interessi di mora nella misura del 2,5% annui; mancato pagamento oltre tre mesi: possibilità recesso del contratto con escussione della fidejussione
Art. II Capitolato sez. 1	Mancata pulizia e sistemazione locali	Da € 50,00 (cinquanta,00) a € 500,00 (cinquecento,00) per mancata pulizia e sistemazione locali.
	Ritardo nella consegna delle chiavi	€ 5,00 (cinque,00) per ogni giorno di ritardo nella consegna di chiavi.
Art. III Capitolato sez. 1	Mancato rispetto delle condizioni di riconsegna previste	Da € 50,00 (cinquanta,00) a € 200,00 (duecento,00) oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio degli interventi.
Art. III Capitolato sez. 2	Mancata segnalazione di danni inizio stagione	€ 100,00 (cento,00), oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio delle opere.
Art III Capitolato sez. 3	Mancata manutenzione ordinaria annuale dei fabbricati e delle infrastrutture	Da € 50,00 (cinquanta,00) a € 5.000,00 (cinquemila,00) a seconda della gravità; oltre al rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio delle opere
Art. III capitolato sez. 7 e art. V sez. 5	Mancato rispetto dei divieti stabiliti	Da € 20,00 (venti,00) a € 500,00 (cinquecento,00) per ogni divieto non rispettato, a giudizio insindacabile della proprietà secondo la gravità.
Art. V capitolato sez. 2 e art. VI capitolato sez. 1 e 2	Bovini da latte in produzione inferiori ai capi stabiliti	€ 50,00 (cinquanta,00) per ogni capo mancante
	Paghe-UBA mancanti od eccedenti la tolleranza del 5%	€ 25,00 (venticinque,00) a paga/UBA
	Mancata monticazione	Intera cauzione, obbligo pagamento affitto annuale e recessione del Contratto
Art. V capitolato	Inosservanza delle prescrizioni sulla	€ 50 (cinquanta,00) per ogni vaccina (o

sez. 7	qualità del carico e proprietà del bestiame	equivalente) caricata in più oltre al pagamento del canone annuo di fitto per ciascuna; da € 200,00(duecento,00) ad € 2.000 (duemila,00) per inosservanza proprietà bestiame
Art. VI capitolato sez. 2, 3, e 4.	Mancata lavorazione del latte e produzioni specifiche	Da € 50,00 (cinquanta,00) a € 1.000,00 (mille,00) in relazione alla gravità. In caso di reiterata mancata produzione: recesso del contratto
	Mancata attuazione degli impegni previsti nelle sezioni 2, 3 e 4	Minimo € 50,00 (cinquanta,00) massimo € 1.000,00 (mille,00) per infrazione in relazione alla gravità

Il mancato riscontro a seguito di controllo dei criteri di qualità indicati nel modulo di partecipazione all'asta e che hanno determinato il punteggio di aggiudicazione dell'Alpeggio verrà invece penalizzata nel modo seguente:

- per il primo anno l'applicazione di una penale data da: (canone offerto/punti qualitativi conseguiti) x numero dei punti qualitativi assegnati all'impegno proposto ma non rispettato).
- in caso di recidiva potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Il Comune, qualora venissero rilevate le indicate inadempienze e/o infrazioni, provvederà all'applicazione delle penali indicate, informandone il conduttore mediante raccomandata; il conduttore dovrà provvedere al pagamento della penale e alla risoluzione dell'inadempienza entro i termini indicati nella stessa. In caso di mancato pagamento della penale la stazione appaltante potrà introitare direttamente le somme dovute rivalendosi sul deposito cauzionale di cui al paragrafo 6 "Garanzie" del presente capitolato. Qualora il deposito cauzionale non risultasse sufficiente al pagamento delle penali, si procederà all'immediata risoluzione del contratto.

2) Danni:

Vedi articolo 3.

3) Controlli:

Ogni anno il Comune, attraverso proprio personale o personale appositamente incaricato, potrà provvedere, mediante controlli amministrativi e tecnici, nonché attraverso opportuni sopralluoghi in alpe, a verificare l'applicazione del presente capitolato. In caso venissero riscontrate inadempienze o infrazioni, le stesse verranno opportunamente documentate e segnalate per iscritto al caricatore d'alpe. Il conduttore consentirà pertanto in ogni momento l'ispezione di tutti i fabbricati e delle infrastrutture d'alpe, metterà a disposizione la documentazione eventualmente presente in alpeggio, consentirà il prelievo di campioni di materia prima (latte) o prodotti trasformati, consentirà la verifica dell'identificazione del bestiame.

4) Metodo di applicazione della risoluzione del contratto:

La risoluzione del contratto verrà applicata nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente nei seguenti casi:

-
- 1) qualora l'affittuario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o a spaccio di sostanze stupefacenti;
 - 2) il mancato pagamento, anche parziale, del canone di affitto entro le date ultime di scadenza;
 - 3) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale utilizzo dei beni concessi/affittati, la mutata destinazione dell'uso dei locali, l'instaurazione di rapporti di subaffitto, l'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente capitolato d'affitto, la mancata monticazione, la mancata collaborazione in caso di controlli;
 - 4) per morte del conduttore quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
 - 5) per fallimento dell'affittuario, sia esso una persona fisica o giuridica;
 - 6) per mancata monticazione se non debitamente giustificata;

Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere 2) e 3), l'affittuario è tenuto al risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nonché l'esclusione da future assegnazioni di pascoli di proprietà del Comune.

Nessun'azione contro la proprietà potrà essere intentata dall'affittuario moroso.

La risoluzione del contratto è inoltre prevista in caso di subaffitto, in caso di mancato versamento della cauzione di cui all'art. 3 e in caso di mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previsti all'art. 4.

È prevista altresì la facoltà dell'affittuario di rescindere anticipatamente il contratto per:

- a) gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari coadiuvante l'attività di alpeggio comunicando alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale o pec, possibilmente tre mesi prima dell'inizio della stagione di monticazione, la propria intenzione, allegando ogni documentazione utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto prevista da questa lettera, l'affittuario, a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso, dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell'anno in corso, qual ora non si riesca ad affittare la malga;
- b) qualsiasi altro motivo personale, comunicando tale intenzione alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale o pec, almeno nove mesi prima l'inizio della stagione di monticazione.

Per altri eventuali casi di rescissione del contratto previsti dalla legge ma non elencati nel presente articolo si rimanda a quanto contemplato nella normativa vigente.

